



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Spett.le Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare

dott. Giovanni Pavesi

Via PEC welfare@pec.regione.lombardia.it

Presidente della III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali

dott. Emanuele Monti

Dirigente dell'Unità Organizzativa Polo Ospedaliero di Regione Lombardia

dott. Matteo Corradin

Dirigente U.O. Personale, Professione del SSR e Sistema Universitario

dott.ssa Laura Palmieri

Dirigente U.O. Organizzativa Prevenzione

Dott. Danilo Cereda

Via PEC e PEO: laura_palmieri@regione.lombardia.it -

welfare@pec.regione.lombardia.it - matteo_corradin@regione.lombardia.it -

laura_palmieri@regione.lombardia.it emanuele.monti@consiglio.regione.lombardia.it -

danilo_cereda@regione.lombardia.it

Oggetto: riscontro a ns. nota prot. n. 0002216 dell'8.2.2022 - Apertura studio professionale - Comunicazione inizio attività ex DGR n.VII/5724 del 27.07.2001 - Requisiti strutturali e tecnologici degli studi professionali, con riferimento all'esercizio dell'attività di psicologo e psicoterapeuta.

Con sincero apprezzamento per la Vs. risposta Protocollo G1.2022.0021604 del 16/05/2022 alla nostra nota dell'8.2.2022, dobbiamo comunque evidenziare che rimangono irrisolte numerose criticità che erano state portate all'attenzione e che costituiscono un serio problema e impedimento per numerosi nostri iscritti per la formalizzazione degli adempimenti amministrativi, con particolare criticità e urgenza per i membri delle équipe autorizzate alla certificazione DSA.

Riteniamo utile sottolineare che la comunicazione di inizio attività è adempimento **che riguarda l'intera platea degli iscritti al nostro Ordine** ed è particolarmente critico per gli iscritti che fanno parte delle équipe autorizzate dalle ATS lombarde per la prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Risulta pertanto facilmente comprensibile quanto ogni impedimento allo svolgimento delle attività di certificazione delle predette équipe esiterebbe necessariamente in un grave disservizio per i bambini con DSA che necessitano della certificazione per la stesura del Piano Didattico Personalizzato, la



definizione degli strumenti compensativi e la definizione delle misure dispensative, al fine di garantirne il **diritto allo studio**.

In particolare non risultano chiariti i seguenti aspetti interpretativi della normativa nazionale e regionale:

- 1) *La comunicazione di inizio attività*, che il DGR VII/5724/2001, all'art. 2, letteralmente pone quale adempimento per il singolo "studio professionale" e non a carico di ciascun professionista, come invece ritenuto da alcune ATS, con conseguente moltiplicazione delle comunicazioni in caso di uso condiviso dello studio. Si rammenta che per tale aspetto vi è un'evidente difformità di applicazione sul territorio regionale, impiegando le singole ATS criteri interpretativi disomogenei.
- 2) *La planimetria in scala 1/100*, richiesta da talune (e non tutte) le ATS, rispetto alla quale la norma prevede il solo obbligo di effettuare la comunicazione, senza menzionare alcun dovere di allegazione. Anche per tale profilo sussiste una difformità di applicazione da parte delle singole ATS, con conseguente ingiustificato aggravio di adempimenti e costi per taluni professionisti;
- 3) *La presa d'atto dell'evoluzione della normativa professionale e della valenza sanitaria della prestazione dello Psicologo*, per cui si è richiesto alla regione di esplicitare un congruo termine per consentire la regolarizzazione della posizione amministrativa da parte di una rilevante quota di iscritti e di realtà professionali. Infatti si ribadisce che una rilevante quota di iscritti, che svolgono la professione da anni, non ha mai effettuato la Comunicazione di Inizio Attività di cui al DGR VII/5724/2001, in quanto non richiesta quando è stata intrapresa l'attività. L'apparente inadempienza di molti iscritti, pertanto, necessita di essere contestualizzata nell'ambito dell'evoluzione normativa della professione, consentendo la regolarizzazione in un congruo termine;
- 4) il discrimine tra "studio professionale"/"ambulatorio" rispetto al quale la normativa vigente non offre una definizione che permetta una chiara distinzione tra le due tipologie di struttura, consentendo di fatto alle ATS di introdurre criteri discrezionali non sempre condivisibili e che non tengono adeguatamente conto della realtà professionale e del normale utilizzo condiviso e frazionato dello studio professionale

Si ribadisce che le ATS hanno disposto il termine perentorio del 31 maggio 2022 per la presentazione delle domande di autorizzazione ad effettuare in equipe attività di prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici



dell'Apprendimento (DSA) e per la modifica dei membri delle équipes preesistenti, entro tale data è dunque necessario regolarizzare la loro posizione con riferimento alla comunicazione inizio attività ex art. 2 DGR VII/5724/2001 con il possesso dei requisiti minimi strutturali.

Pertanto siamo a sollecitare **Vostro ulteriore urgente intervento** affinché:

1. sia concessa agli esercenti la professione di psicologo e psicoterapeuta la proroga del termine al 31.12.2022, per la regolarizzazione degli adempimenti amministrativi e il possesso dei requisiti minimi strutturali onde consentire ai professionisti di presentare la domanda o rinnovo dell'autorizzazione ex L. 179/2010 per la formazione delle équipes autorizzate al rilascio delle certificazioni DSA;
2. Sia chiarito presso ciascuna ATS che la Comunicazione di Inizio Attività di cui all'art. 2 DGR VII/5724/2001 deve essere presentata con riferimento alla singola struttura, e non con onere in capo a ciascun professionista;
3. vengano comunicate alle ATS linee di indirizzo che escludano in capo al professionista che presenta la comunicazione l'obbligo di allegazione della planimetria 1/100 redatta da professionista, requisito che non compare in alcuna normativa relativa agli studi professionali e risulta pertanto un inutile aggravio;

Infine, insistiamo affinché venga **istituito e convocato con urgenza un tavolo o gruppo di lavoro**, da tenere anche con modalità da remoto, con la partecipazione di:

- Direzione competente di Regione Lombardia presso DG Welfare
- i tecnici e/o esperti presso ciascuna DIPS delle ATS
- consulente e/o rappresentante dell'Ordine Psicologi Lombardia.

Si confida, infatti, che un confronto tra le parti interessate possa risultare risolutivo anche all'esito di pochi incontri.

Confermando l'apprezzamento per il riscontro, seppur parziale, alle nostre istanze, ringraziando fin da ora per l'ulteriore disponibilità e attenzione che la Direzione Generale potrà accordare, restiamo in attesa di Vostro cortese e sollecito riscontro e porgiamo i nostri più cordiali saluti

Il Vicepresidente OPL

Davide Baventore

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)